

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293);

rilevato che:

il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto di 15 principi e criteri direttivi ispirati a obiettivi di semplificazione, certezza e riduzione dei tempi, partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento;

lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega introducendo alcune innovazioni rispetto all'odierno funzionamento della conferenza di servizi:

– la riduzione dei tempi, nonché lo svolgimento con modalità semplificate;

– la partecipazione delle amministrazioni statali tramite un unico rappresentante, con facoltà per l'amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo, senza poter incidere sulla volontà del rappresentante unico (salva la richiesta di un intervento in autotutela);

– l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate, prevedendo che siano queste ultime a dover attivare il procedimento di opposizione avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi;

visto che:

si pongono taluni problemi di coordinamento con la normativa vigente. In particolare:

con riguardo al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

– il nuovo testo dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 fa riferimento al progetto preliminare e, in sua assenza, ad uno studio di fattibilità, mentre l'articolo 23 del codice ridefinisce i livelli della progettazione, articolandoli in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto

definitivo ed esecutivo, e non facendo più riferimento al progetto preliminare;

– l'articolo 27 del codice contiene una serie di richiami agli articoli vigenti della legge n. 241/1990, oggetto di modifica da parte dello schema in esame. In particolare, il comma 3 dell'articolo 27 fa, ad esempio, riferimento al vigente comma 3-*bis* dell'articolo 14-*bis*, che però non trova corrispondenze nel nuovo testo previsto dallo schema in esame;

analogamente, l'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 59/2013 contiene, nella parte non abrogata dall'articolo 4 dello schema, riferimenti ai commi 6-*bis* e 8 dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241/1990, che non sembrano trovare corrispondenza nel nuovo testo del citato articolo previsto dallo schema in esame;

considerato che:

la storia normativa della conferenza di servizi è molto stratificata: dal 1990, sono intervenute una decina di rivisitazioni e la conferenza di servizi ha mutato i suoi connotati. Nata come strumento eccezionale e improntato a criterio unanimistico, secondo il disegno della legge n. 241 del 1990, si presenta oggi come uno strumento procedimentale ordinario ed in taluni casi obbligatorio, con meccanismi di superamento dei dissensi che in essa siano emersi;

lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche procedurali, sopra richiamate, volte da un lato a limitarne l'utilizzo e dall'altro lato a semplificarne lo svolgimento;

l'unica complicazione procedurale prevista – cioè la generalizzata procedura di opposizione innanzi al Presidente del consiglio dei ministri da parte di tutte le amministrazioni dissenzienti, anche di livello infraregionale (nuovo articolo 14-*quinqüies*) – risponde alla logica di incentivare le possibilità di accordo in sede di conferenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in via generale, andrebbe valutata l'opportunità di:

– prevedere in modo espreso, come attualmente disposto dall'articolo 14-*ter*, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990, la facoltà dei soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza di partecipare come osservatori alla conferenza preliminare, anche al fine di avere pieno accesso ai relativi atti;

– introdurre una disciplina transitoria riguardante l'incidenza della nuova disciplina sui procedimenti pendenti;

– assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente;

con riguardo al nuovo articolo 14, comma 4, andrebbe valutata l'opportunità di estenderne l'applicabilità – in un'ottica di concentrazione procedimentale – a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali, in modo da prevedere che per tutti i progetti sottoposti a VIA (sia statale, sia regionale), i necessari atti di assenso siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Conseguentemente, andrebbe verificata l'opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma, in quanto: non appare chiaro quali siano le disposizioni relative alla VIA statale che restano ferme, anche visto che parte di esse vengono ora soppresse con l'integrale sostituzione dell'articolo 14-ter; «la speciale disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi», cui il citato periodo si riferisce, risulta superata alla luce della parte V del nuovo codice dei contratti pubblici (articoli 200-202 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

in relazione all'articolo 6 dello schema, andrebbe valutata l'opportunità di armonizzare le scansioni temporali tra i procedimenti ivi previsti e quelli previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

andrebbe, infine, valutata l'opportunità di riformulare la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 7 alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che recepisce anche la direttiva europea sulle concessioni (direttiva 2014/23/UE), cui fa riferimento il citato articolo 7.